

di iscrizione, ed il nome del proprietario o proprietari e dell'armatore; la provenienza del bastimento medesimo; se carico o vuoto; e se carico, la qualità e la quantità delle merci;

b) il nome e cognome del capitano o padrone che ne aveva il comando; il numero delle persone dell'equipaggio e dei passeggeri;

c) la causa reale o presunta del sinistro, le circostanze relative e le dichiarazioni fatte dalle persone salvate;

d) i nomi delle persone perite, se ve ne furono, colla indicazione delle loro generalità, qualità e domicilio;

e) gli oggetti salvati, appartenenti così al bastimento ed al carico, come all'equipaggio ed ai passeggeri;

f) le carte di bordo salvate e quelle perdute;

g) le persone accorse al salvamento e gli aiuti prestati;

h) se, e presso quale società, il bastimento fosse assicurato; se vi fu atto di abbandono, da parte di chi fu fatto, e se fu accettato, se vi è dichiarazione di assumere la gestione del ricupero, da chi è stata fatta, e se fu ammessa.

Il processo verbale del sinistro sarà firmato o crocesegnato dalle persone salvate, e sottoscritto dai ge-

renti il ricupero, se ve ne sieno, dall'autorità marittima e da due testimoni.

661. Nel caso in cui le carte di bordo sieno state salvate, l'ufficio di porto locale le ritirerà presso di sé.

662. Quando il processo verbale del sinistro non sia fatto nel capoluogo del compartimento, l'ufficio di porto che lo ha compilato lo spedisce, assieme con le carte di bordo salvate, al capo del compartimento marittimo, il quale informerà il Ministero dei partecolari del sinistro.

Se il bastimento possa essere rimesso in condizione di proseguire la navigazione, le carte di bordo continueranno a rimanere presso l'ufficio che le ha ritirate.

663. Se il bastimento appartiene ad un diverso compartimento, il capitano di porto, ricevuto il processo verbale del sinistro, ne farà estrarre copia, e la trasmetterà unitamente alle carte di bordo, all'ufficio capoluogo del compartimento d'iscrizione del bastimento per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

Sezione II.

Ricuperi provenienti da naufragio geriti dagli interessati.

664. La gestione del ricupero può legalmente as-